



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

Decreto N. 7008

IL RETTORE

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari;

**VISTA** la Legge del 3.7.1998, n.210, in particolare l'art.4;

**VISTO** il D.M. n.224 del 30.4.1999 "Regolamento in materia di dottorato pubblicato nella G.U.  
n.162 del 13.7.1999;

**VISTO** il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca approvato dal Senato Accademico, nella seduta del 15.6.1999 e successive modificazioni;

**VISTA** la deliberazione adottata dal Senato Accademico, nella seduta del 26 luglio 2001,  
relativamente alla regolamentazione degli Obblighi e Diritti dei dottorandi emanata con  
D.R. n.9780 del 24.9.2001;

**VISTE** le deliberazioni adottate dal Senato Accademico nelle riunioni del 26.10.2005, del  
27.03.2006, del 20.4.2006 e del 23.5.2006;

### **DECRETA:**

Il testo del Regolamento degli Obblighi e Diritti dei dottorandi, emanato con D.R. n.9780 del 24.9.2001 e successive modificazioni, viene sostituito dal testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

Bari, 20 giugno 2006

IL RETTORE  
Fto Prof. Giovanni Girone

## **REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI E DIRITTI DEI DOTTORANDI**

Il dottorando ha l'obbligo di frequentare i corsi, di compiere continuativamente le attività previste per il suo curriculum formativo e di dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio individuali e guidati e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnategli nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalità fissate dal Collegio dei Docenti.

Al termine di ogni anno di corso il dottorando è tenuto a presentare una relazione scritta ed eventuale presentazione orale affinché il Collegio dei docenti, valutata l'assiduità, il profitto e l'avanzamento delle ricerche possa ammettere lo stesso al prosieguo del corso o proporre al Rettore l'esclusione. Il dottorando che non supera la prova annuale, può essere ammesso al prosieguo con riserva da sciogliersi entro il successivo trimestre.

La frequenza del corso di dottorato può essere sospesa, previa deliberazione del Collegio dei Docenti, sino ad un massimo di un anno mantenendo i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione, con successivo recupero alla ripresa della frequenza, nei seguenti casi:

maternità;  
servizio militare ovvero Servizio civile;  
grave e documentata malattia.

Il dottorando non può contemporaneamente essere iscritto ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea. Ove il vincitore di un posto di dottorato risultasse già iscritto ad una scuola di specializzazione, ad un corso di laurea, si impegna a sospendere la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato.

Gli iscritti alla Scuola Regionale Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria (SSIS), o a corsi di Master o a Scuole di Specializzazione potranno ottenere il congelamento dell'avvio delle attività di dottorato per un periodo massimo di tre mesi dall'inizio effettivo del corso di dottorato, da recuperarsi nell'ambito della durata legale dei corsi di dottorato di ricerca secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti.

Ove tale periodo dovesse essere superiore a tre mesi, e comunque non superiore ad un anno, le attività relative ai corsi di dottorato di ricerca dovranno intendersi differite.

Ai dottorandi non beneficiari di borsa di studio è consentita la frequenza contemporanea del corso di dottorato e di attività di perfezionamento all'estero previa autorizzazione del Collegio dei docenti, che dovrà dichiarare che lo svolgimento dei due programmi di ricerca sono compatibili.

E' prevista l'esclusione dal corso di dottorato con decisione motivata del Collegio dei docenti, nei seguenti casi:

inosservanza degli obblighi fissati dal Collegio dei docenti;  
giudizio negativo del Collegio dei docenti alla fine dell'anno di frequenza;  
assenze ingiustificate e prolungate.

Il godimento della borsa di studio per la frequenza al dottorato è compatibile con altri redditi, anche percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui è percepita la borsa, purchè non superino il tetto massimo stabilito dalla normativa in vigore. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno. L'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto.

La borsa non è cumulabile con altra borsa di studio o forma di sussidio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione di ricerca.

La borsa di studio non può essere erogata in caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero di esclusione dal corso.

Durante il corso il dottorando può essere autorizzato, per esigenze relative alla ricerca, dal Coordinatore, per periodi sino a sei mesi, o dal Collegio dei docenti, per periodi superiori ai sei mesi, a svolgere eventuali periodi di studio all'estero o di stage presso soggetti pubblici o privati. Tale periodo non potrà comunque essere superiore alla metà della durata del corso.

E' consentito ai dottorandi lo svolgimento di compiti di supporto alle attività didattiche, nelle seguenti forme:

- Esercitazioni
- Attività tutoriali
- Partecipazione alle commissioni d'esame, in qualità di cultori della materia.

A tal fine, accertata l'esigenza in seno alla competente struttura didattica, con il consenso dell'interessato, previa autorizzazione del Coordinatore del corso di dottorato e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Università, il Consiglio di Facoltà può procedere all'affidamento dei compiti succitati, nel limite massimo di 80 ore annuali complessive,

Tali compiti, non devono in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università italiane.

Il Collegio dei Docenti, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 14/1/1999 n. 4 comma 25, acquisiti i pareri degli organi competenti, può autorizzare i dottorandi laureati in Medicina e Chirurgia ed in possesso dell'abilitazione a svolgere attività assistenziale purché chiaramente finalizzata agli obiettivi della ricerca oggetto del Dottorato. In ogni caso il dottorando non può essere impiegato per turni di guardia, di reperibilità o in attività sostitutive di quelle istituzionali.

Nel caso in cui il dottorando risulti anche titolare di un assegno di ricerca, l'ammissione al corso avverrà, in soprannumero, previa delibere del Collegio dei Docenti del dottorato e del Consiglio del Dipartimento dove si svolge l'assegno di ricerca, che devono esprimersi favorevolmente circa la compatibilità nello svolgimento delle due attività.

Nel caso in cui l'assegnista/dottorando svolga attività presso un altro Ateneo, si rende necessaria l'autorizzazione dell'Università di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 2 della L. 13 agosto 1984 n. 476 come modificato dall'art. 52, comma 57, della L. 28 dicembre 2001 n. 448 il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa per volontà del dipendente nei due anni successivi è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.

Il dottorando che per comprovati motivi non sia stato in grado di presentare la tesi finale entro il termine previsto, può essere autorizzato dal Rettore, previo parere del Collegio dei docenti, a sostenere l'esame finale l'anno successivo, ovvero in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.

In caso di esito negativo dell'esame finale i candidati possono ripetere l'esame una sola volta.